



Città di Cardano al Campo

Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. **CC / 7 / 2019**

SEDUTA DEL GIORNO **06-02-2019**

OGGETTO: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019**

L'anno 2019, il giorno 6 del mese di Febbraio, alle ore 21:00, presso la Sala "Sandro Pertini", si è riunito il Consiglio Comunale, debitamente convocato nei modi e nei termini di legge, in sessione ordinaria.

Assume la presidenza il sig. Costantino Iametti.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Angelo Monolo.

Alla trattazione del presente argomento all'ordine del giorno:

sono presenti i Signori:	sono assenti i Signori:
BELLORA ANGELO PROTO VINCENZO MAZZUCHELLI ELENA MARIA IAMETTI COSTANTINO DOZIO STEFANO FRANZONI ANDREA PUTIGNANO ROCCO TOMASINI DANIELA VEDOVAT VANIA DEL VECCHIO NICOLA IAMETTI GIACOMO TOMASINI VALTER ANTONIO CLERICI LAURA COLUCCI VINCENZO AIGU SYLVIE MADELEINE SOLANGE	CRESPI SABINA SESSA VITO STEFANO

Partecipa all'adunanza l'assessore esterno Marco Zocchi.

Il Presidente, dato atto del permanere del numero legale dei consiglieri intervenuti, invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) -DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

Il Sindaco, Angelo Bellora:

VISTO l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che comprende:

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

VISTE le modifiche sostanziali alla normativa Tasi, introdotte dall'art. 1 comma 14 della legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che ha disposto l'esclusione della Tasi delle abitazioni principali, ed in particolare:

- esclusione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (modifica art. 1 comma 639 Legge 147/2013)
- presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 nr. 201, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (modifica art. 1 comma 669 Legge 147/2013);
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce), l'aliquota è ridotta al 1 per mille. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento (modifica art. 1 comma 678 Legge 147/2013);

DATO ATTO che:

- l'art. 1 comma 17 della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), ai fine di tener conto delle agevolazioni / esenzioni di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del medesimo articolo 1 per TASI, apporta varie modifiche all'art. 1 Legge 228/2012 ai commi 380-ter e quater, introducendo anche i nuovi commi sexies, septies e octies ed incrementando il Fondo di Solidarietà Comunale;
- l'art. 1 comma 20 della sopracitata Legge di Stabilità 2016 destina un contributo al c.d. Fondo IMU/TASI, già previsto per il 2014 e 2015 a compensare i Comuni per i quali il passaggio dall'imponibilità IMU dell'abitazione principale al successivo regime TASI, per i noti vincoli alla fissazione delle aliquote, non consentiva di ricostruire il gettito perduto;
- l'art. 1 comma 892 della Legge di Stabilità 2019 (L. 145 / 2018), dispone, per l'anno 2019, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della Tasi di cui al comma 639 dell'art. 1 della Legge 147/2013, l'attribuzione ai comuni interessati di un contributo complessivo di Euro 190 milioni annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole e altre strutture di proprietà comunale. Tale contributo sarà ripartito, con decreto del Ministero dell'Interno da emanare entro il 20.01.2019, nella misura indicata per ciascun ente, come da tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.03.2017;

EVIDENZIATO che l'articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce inoltre:

- al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della *TASI*, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- al comma 676, che l'aliquota di base della *TASI* è pari all'1 per mille ed il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il Comune può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote *TASI* e *IMU* per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'*IMU* al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, determinando nel contempo che, per il 2015, l'aliquota massima della *TASI* non può eccedere il 2,5 per mille.
- al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, l'aliquota massima della *TASI* non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;
- al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della *IUC*, concernenti, tra l'altro, per quanto riguarda la *TASI*, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la *TASI* è diretta;

VISTO il Regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (*TASI*), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 08.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare l'articolo 54, nel quale è previsto che annualmente, con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote del tributo, saranno individuati i servizi indivisibili comunali ed indicati analiticamente i relativi costi alla cui copertura la *TASI* è diretta;

TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

APPURATO che:

- il tributo *TASI*, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2019, è stato quantificato in Euro 12.000 per immobili merce;
- tale gettito garantisce la parziale copertura nella misura del 0,71 % dei servizi comunali indivisibili, che, in linea generale, si intendono i servizi, prestazioni, attività fornite dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, identificabili in quelli riportati nella seguente tabella, i cui costi sono desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 (al netto di eventuali reimputazioni);

Miss.	Progr.	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	IMPORTO
03	01	Polizia locale, pubblica sicurezza e vigilanza	448.750
09	02	Manutenzione parchi, verde pubblico e tutela ambientale, illuminazione pubblica	606.950
10	05	Manutenzione strade e servizi connessi, sgombero neve, illuminazione pubblica e servizi connessi;	624.700
11	01	Servizio protezione civile	9.700
Totale			1.690.100
Gettito previsto			12.000
Copertura dei costi			0,71%

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote del tributo a valere per l'anno 2018;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO CHE, con decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, è stato disposto il differimento del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 al 28.02.2019;

RICHIAMATO il comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 12-quater, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO l'unito parere, allegato quale parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione, espresso dall'organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che la proposta verrà esaminata nella competente commissione consiliare;

PROPONE:

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che le aliquote TASI relative all'annualità 2019 non subiranno aumenti rispetto a quelle vigenti per l'anno 2018;
- 3) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:
 - Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
 - Servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
 - Servizi rivolti a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Miss.	Progr.	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	IMPORTO
03	01	Polizia locale, pubblica sicurezza e vigilanza	448.750
09	02	Manutenzione parchi, verde pubblico e tutela ambientale, illuminazione pubblica	606.950
10	05	Manutenzione strade e servizi connessi, sgombero neve, illuminazione pubblica e servizi connessi;	624.700
11	01	Servizio protezione civile	9.700
		Totale	1.690.100

- 4) di determinare, a valere per l'anno 2019, con decorrenza 1° gennaio 2019, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come segue, per un gettito complessivo preventivabile in Euro 12.000;
 - a) **aliquota del 2,5 per mille** per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce);
 - b) **aliquota dello 0,00 per mille** per le restanti tipologie di immobili;
- 5) di non stabilire l'applicazione di alcuna detrazione/esenzione non prevista dalla legge alle diverse tipologie di immobili, oggetto di applicazione della TASI;
- 6) di stabilire altresì che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – titolo IV, approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 08.09.2014 e s.m.i.;
- 7) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 8) di dare atto che lo schema di bilancio approvato dalla Giunta Comunale, che verrà sottoposto all'esame del Consiglio Comunale, conterrà la previsione del gettito del tributo per l'anno 2019 determinato con le aliquote approvate con il presente provvedimento, al fine di consentire il pareggio economico – finanziario;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019;
- 10) di procedere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e s.m.i., ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 11) di dichiarare, con votazione unanime e successiva, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per poter predisporre il bilancio di previsione nei termini di legge;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del Sindaco e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;

Rilevato che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali;

Ritenuto di approvare la proposta;

Esperita la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

presenti: 15
astenuti: 0
votanti: 15
voti contrari: 5 (Clerici, Colucci, Del Vecchio, Iametti G. Tomasini V.)
voti favorevoli 10

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che le aliquote TASI relative all'annualità 2019 non subiranno aumenti rispetto a quelle vigenti per l'anno 2018;
- 3) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:
 - Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
 - Servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
 - Servizi rivolti a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Miss.	Progr.	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	IMPORTO
03	01	Polizia locale, pubblica sicurezza e vigilanza	448.750
09	02	Manutenzione parchi, verde pubblico e tutela ambientale, illuminazione pubblica	606.950
10	05	Manutenzione strade e servizi connessi, sgombero neve, illuminazione pubblica e servizi connessi;	624.700
11	01	Servizio protezione civile	9.700
		Totale	1.690.100

- 4) di determinare, a valere per l'anno 2019, con decorrenza 1° gennaio 2019, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come segue, per un gettito complessivo preventivabile in Euro 12.000;
 - c) **aliquota del 2,5 per mille** per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce);
 - d) **aliquota dello 0,00 per mille** per le restanti tipologie di immobili;
- 5) di non stabilire l'applicazione di alcuna detrazione/esenzione non prevista dalla legge alle diverse tipologie di immobili, oggetto di applicazione della TASI;
- 6) di stabilire altresì che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – titolo IV, approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 08.09.2014 e s.m.i.;

- 7) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 8) di dare atto che lo schema di bilancio approvato dalla Giunta Comunale, che verrà sottoposto all'esame del Consiglio Comunale, conterrà la previsione del gettito del tributo per l'anno 2019 determinato con le aliquote approvate con il presente provvedimento, al fine di consentire il pareggio economico – finanziario;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019;
- 10) di procedere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e s.m.i., ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

presenti:	15
astenuiti:	0
votanti:	15
voti contrari:	5 (Clerici, Colucci, Del Vecchio, Iametti G., Tomasini V.)
voti favorevoli:	10

stante l'urgenza per poter predisporre il bilancio di previsione nei termini di legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

(Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate).

CC/4/2019

Allegati: parere Revisore del conto

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente

Costantino Iametti

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

dott. Angelo Monolo

ESECUTIVITA'

(art. 134, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 267/2000)

- X dichiarata immediatamente eseguibile
- esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.